ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6758 del 19/12/2017

Oggetto DPR 59/2013 - Adozione AUA per il CASEIFICIO

SOCIALE ALTA VAL STIRONE S.A.S., insediamento in

comune di Pellegrino Parmense (PR)

Proposta n. PDET-AMB-2017-6982 del 18/12/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;



- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005:
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"";
- la classificazione acustica del Comune di Pellegrino Parmense;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;



CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Val Ceno con nota prot. n. 509 del 07.05.2015 (acquisita dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 32400 del 07.05.2015), presentata dalla società CASEIFICIO SOCIALE ALTA VAL STIRONE S.A.S., nella persona del Sig. Antonio Ferdenzi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Pellegrino Parmense (PR), in strada Fondovalle Stirone n. 3 (ex via Matteotti n. 9, a seguito di variazione toponomastica del Comune) C.A.P. 43037, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i. con riferimento ai seguenti titoli:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale rilasciata dal SUAP Val Ceno con provvedimento n. 5/2012 del 15.05.2016;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per cui la ditta ha dichiarato che "...nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato...". La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 2414 del 02.07.2007 così come modificata con Determinazione Dirigenziale n. 1153 del 02.04.2008;
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995) per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che con invio del SUAP Val Ceno prot. n. 669 del 23.06.2015 (acquisito dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 43613 del 23.06.2015) e prot. n. 846 del 18.08.2015 (acquisito dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 56116 del 18.08.2015) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. prov.le n. 37192 del 25.05.2015 e con nota prot. prov.le n. 54079 del 03.08.2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

• che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. non ricade tra le aree classificate vulnerabili nella variante al P.T.C.P. approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 guale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" (Tavv. 6 e 6/C – Carta

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e

reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);

• che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Lavorazione lattiero

casearia", come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di parere della Provincia di Parma con nota

prot. prov.le n. 62251 del 25.09.2015 e successive richieste di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n.

PGPR/2017/6234 del 31.03.2017 e nota prot. n. PGPR/2017/6376 del 03.04.2017:

• relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza redatta da

Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/6885 del 07.04.2017,

valutato anche per la Tutela del Prosciutto di Parma di cui alla Legge 13/02/90 n. 26,

allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

• parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Pellegrino Parmense

con nota prot. n. 5906 del 30.11.2017 (trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 4214 del

04.12.2017, prot. Arpae n. PGPR/2017/23382 del 05.12.2017), allegato alla presente per

costituirne parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative

all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica

Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità

competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i

titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di

AUA;

DETERMINA

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA

04290860370



DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CASEIFICIO SOCIALE ALTA VAL STIRONE S.A.S., nella persona del Sig. Antonio Ferdenzi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Pellegrino Parmense (PR), in strada Fondovalle Stirone n. 3 (ex via Matteotti n. 9, a seguito di variazione toponomastica del Comune) – C.A.P. 43037, relativo all'esercizio dell'attività di *"Lavorazione lattiero casearia"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte
 Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza di Arpae EmiliaRomagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificato con
 la sigla "S1+S2" nella documentazione a corredo del provvedimento autorizzativo
 finale n. 5/2012 del 15.05.2012 rilasciato dal SUAP Val Ceno, come di seguito
 richiamato;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicato:

Scarico S1+S2 (come indicato nella documentazione di istanza):

- <u>tipo di refluo scaricato</u>: acque reflue domestiche (pretrattate in fossa Imhoff) e acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione e dal raffreddamento previo trattamento in depuratore biologico a fanghi attivi costituito da: bilanciamento areato, ossidazione biologica, sedimentazione finale; nonché acque meteoriche dei pluviali e provenienti dal dilavamento dei piazzali;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 300 A.E.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirgen@cert.arpa.emr.it _www.arpae.it _P.IVA 04290860370 arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

corpo idrico ricettore: Rio Carzacchi;

• bacino: T. Stirone;

volume scaricato: 6.570 mc/anno + 8.305,2 mc/anno;

portata massima: 0,0027 mc/s + 0,04 mc/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle seguenti disposizioni:

 i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza;

2) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;

3) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

4) qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirgen@cert.arpa.emr.it _www.arpae.it _P.IVA

04290860370



- 5) il Titolare dell'A.U.A. provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1+S2. Tali analisi ed i relativi verbali di prelievo andranno inviati ad Arpae Sezione provinciale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae Sezione provinciale di Parma;
- 6) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 7) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.
 - Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.
- 8) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
- 9) lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico, dovrà far pervenire ad Arpae – SAC di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento;



- 10) relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il Titolare dell'A.U.A. dovrà garantire l'assoluta non interferenza del proprio scarico con la fascia di rispetto dei 200 metri di raggio da eventuali punti di captazione e/o derivazione di acque destinate ad un uso idropotabile;
- 11) in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
- 12) la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

per le emissioni in atmosfera, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/6885 del 07.04.2017 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

considerazioni riportate nel parere del Comune di Pellegrino Parmense prot. n. 5906 del 30.11.2017

(Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per

legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da

parte del SUAP Val Ceno si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto

ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le

disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le

norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente

atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale

rilasciato dal SUAP Val Ceno. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto

provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata

ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Val Ceno, che provvede al rilascio del provvedimento finale al

Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni

e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Pellegrino Parmense.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna

responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it \(\text{\text{www.arpae.it}} \) LP.IVA

04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert aoopr@cert.arpa.emr.it

Pagina 9 di 10



Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Val Ceno all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 10205/2017

IL DIRIGENTE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma Paolo Maroli (documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



Invio tramite posta interna

ARPAE - SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Parma

Oggetto:

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 35/2015, Comune di Pellegrino P.se.

Ditta:

Caseificio Sociale alta Val Stirone S.a.s.

Strada Fondovalle Stirone n°3, Pellegrino P.se (PR)

Dall'esamina della documentazione allegata alla pratica SUAP 35/2015 relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R n. 59/2013 dalla ditta in oggetto descritta inerente le seguente richieste:

• matrice emissioni in atmosfera di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Matrice emissioni in atmosfera

Considerato che:

- la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determina del Dirigente n.2414 del 02/07/2007 così come modificata dalla Determina del Dirigente n. 1153 del 02/04/2008. Di tale autorizzazione si richiede il rinnovo senza modifiche;
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3. l'attività industriale prevede la "produzione dei derivati del latte (parmigiano reggiano)";
- 4. è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
- 5. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile:
- 6. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 7. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007:
- 8. è stata verificata la presenza di un impianto non soggetto al rispetto dei limiti



- Emissione E04: "Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio"
- 9. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico,in particolare:
 - Emissione E01 "Caldaia Mingazzini a metano" con potenzialità pari a 1760 kW.
 - Emissione E02- "Caldaia a metano" con potenzialità pari a 49800 kcal/h a servizio del locale stagionatura

Tuttavia tali impianti sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂): 350 mg/Nm³ Ossido di carbonio: 100 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Si ritiene che:

il Caseificio Sociale Alta Val Stirone s.a.s., **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "lavorazioni lattiero casearie" da svolgere negli impianti siti in Strada Fondovalle Stirone n°3, Comune di Pellegrino P.se (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 2 71, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale per attività di lavorazione latte:

Per gli impianti di cui al punto 9 del capitolo precedente, il Gestore verifica il rispetto dei prescritti limiti e ne mantiene la documentazione a disposizione degli organi di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.



Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- 3. Il tipo di attività svolta.
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- 5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di latte lavorato utilizzata verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.



- 7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- 11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere mantenuto, se non già presente, un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatore di attività quale la quantità di latte lavorato e di combustibile utilizzato.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Casieficio Sociale Alta Val Stirone s.a.s.
Partita IVA / Codice fiscale :	00163180342
Sede legale :	Strada Fondovalle Stirone n°3, Pellegrino P.se
Legale rappresentante :	Federzi Antonio
Sede locale impianti :	Strada Fondovalle Stirone n°3, Pellegrino P.se
Coordinate UTM_X :	



reason and the second s	
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Latte lavorato [ton/anno]
Indicatore 2:	Combustibile utilizzato [m³/anno]
Parametri di esercizio	
Ore/giorno funzionamento:	24
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	5 m
Temperatura media emissioni :	467°K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
kg/anno	
Ossidi di Azoto (espressi come NOx) :	929 kg/anno
Monossido di carbonio (CO) :	265 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	573.128 kg/anno
	L

Il Tecnico Istruttore Bazzini Cristina

Il Responsabile del Distretto di Fidenza Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 10205/2017

ALLEGATO 2

COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE

PROVINCIA DI PARMA

cittaslow



Via Roma n. 20 P.I. 00449420348

tel. 0524.594663-64131

fax. 0524.64569

www.comune.pellegrino-parmense.pr.it e-mail: pellegri@comune.pellegrino-parmense.pr.it

Pellegrino Parmense 30.11.2017 Prot. nº කිරීමල Del PEC

Spett.le Sportello Unico per le Attività Produttive Val Ceno suap_valceno@postacert.comune.varano-demelegari.pr.it

Oggetto: PRATICA SUAP n. 35/2015- Caseificio Alta Val Stirone - PARERE

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto ed in riferimento alla richiesta di pareri pervenuta dal SUAP Val Ceno con nota prot.1071 del 03.04.2017, relativamente alle seguenti matrici ambientali:

- scarichi idrici;
- impatto acustico;
- emissione in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

preso atto delle dichiarazioni prodotte dalla Ditta resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, per quanto di competenza si esprime parere favorevole.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Settore Dott.ssa Arianna Belli



Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.